

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana ed, in particolare, l'art. 14;
- VISTA il D.P.Reg. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- VISTO il decreto 23 luglio 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante le modalità di attuazione per l'anno 2014 delle interruzioni temporanee della pesca, riguardanti le unità per le quali la licenza autorizza ai sistemi strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - ad esclusione di quelle abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, emanato al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca
- VISTO il D.D. n. 2 del 30 agosto 2012 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il quale sono state adottate le misure tecniche dei Piani di Gestione Locali inerenti la Regione Siciliana ed, in particolare, il piano dell'Unità gestionale delle Isole Pelagie, laddove si prevede espressamente per il segmento delle unità strascicanti l'arresto temporaneo nel periodo intercorrente dall'1 al 30 settembre in tutta l'area di ricaduta dello stesso Piano di Gestione Locale;
- VISTA la nota prot. 11877 del 26/07/2013 del Servizio 1 - U.O. 1 del Dipartimento degli Interventi per la Pesca, con la quale si comunicano i periodi di interruzione tecnica relativi alle unità da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del decreto 23 luglio 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, operanti nell'area di ricaduta dei predetti Piani di Gestione Locali;
- VISTA l'Ordinanza n. 15/2013 del 27/05/2013 della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, con la quale è stato fissato il periodo di interruzione temporanea per la pesca strascico nell'area di ricaduta del Piano di Gestione Locale dell'Unità gestionale delle Isole Pelagie;
- CONSIDERA che il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto 23 luglio 2014 statuisce che per le TO unità da pesca in discussione, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi dei piani di gestione, e che la decorrenza della stessa interruzione debba esser disposta con provvedimento regionale;
- CONSIDERA di dover confermare l'attuazione di ogni altra disposizione contenuta nel TO predetto D.M. 23 luglio 2014
- SENTITA la Commissione Consultiva Regionale della Pesca, di cui all'art. 30 della L.R. 24 novembre 2011, n. 25, riunitasi nella seduta del giorno 16 luglio 2014;
- RITENUTO per quanto precede, necessario determinare con il presente provvedimento la durata e la decorrenza dell'interruzione temporanea obbligatoria della pesca, di cui al D.M. 23 luglio 2014, per la Regione Siciliana;



## DECRETA

- Art. 1 Per le unità da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del decreto 23 luglio 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni che dovranno avere inizio nell'arco temporale compreso tra il 20 settembre e il primo ottobre del corrente anno, ad eccezione di quelle abilitate esclusivamente alla pesca oltre le 20 miglia (di cui al successivo art. 2) e ad eccezione di quelle iscritte presso i registri dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa (di cui al successivo art. 3). Nelle acque dei compartimenti in cui si attua la misura, durante il predetto periodo di interruzione temporanea, è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca alle unità provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati.
- Art. 2 Per le unità da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del già citato decreto ministeriale 23 luglio 2014, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, abilitate esclusivamente alla pesca oltre le 20 miglia, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi. Tale periodo dovrà avere inizio nell'arco temporale compreso tra il 6 agosto e improrogabilmente il 24 di agosto o, in alternativa, l'interruzione temporanea in parola potrà avere inizio il 15 settembre ed essere ultimata il 14 ottobre del corrente anno.
- Art. 3 Per le unità da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del già citato decreto ministeriale 23 luglio 2014, iscritte presso i registri dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 1 settembre e fino al 30 settembre del corrente anno, in sintonia con quanto previsto dalle misure tecniche del Piano di Gestione Locale dell'Unità gestionale delle Isole Pelagie e sancito dall'Ordinanza n. 15/2013 del 27/05/2013 della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle. Nell'area di ricaduta del Piano di Gestione Locale dell'Unità gestionale delle Isole Pelagie in cui si attua la misura, durante il predetto periodo di interruzione temporanea, è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca alle unità provenienti da altri compartimenti, ivi comprese quelle del compartimento di Porto Empedocle, abilitate ai sistemi di pesca interessati.
- Art. 4 Per quant'altro non previsto nel presente decreto in materia di interruzione temporanea dell'attività di pesca, si applicano nel mare territoriale della Regione Siciliana le disposizioni del già citato decreto ministeriale 23 luglio 2014.
- Art. 5 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito telematico del Dipartimento regionale degli Interventi per la Pesca, assumendo valore legale dal momento del suo inserimento nello stesso sito ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della L.R. 05/04/2011, n. 5.

Palermo, li 06 agosto 2014



ASSESSORE RISORSE AGRICOLE E  
ALIMENTARI  
Avv. Ezechia Paolo Reale